



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

87/2015
Giugno/12/2015 (*)
Napoli 23 Giugno 2015

La Guardia di Finanza, con la Direttiva del 15 Maggio scorso, impartisce le istruzioni ai vari reparti in ordine al nuovo ravvedimento operoso. Di seguito una disamina del documento de quo.

Con la Direttiva del 15 maggio 2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato specifiche istruzioni ai diversi comandi territoriali del Corpo in merito al **nuovo ravvedimento operoso “senza limiti” previsto dalla Legge 190 del 23/12/2015** (ergo: Legge di Stabilità 2015).

Come noto, quest’ultima, ha profondamente modificato l’istituto del *ravvedimento operoso*, rendendolo possibile anche a seguito di accessi, ispezioni e verifiche.

Più precisamente, nel caso in cui **il versamento degli importi dovuti avvenga dopo la redazione del Processo verbale di constatazione la sanzione è ridotta a 1/5**: ecco quindi che tale documento rappresenta il vero e proprio spartiacque, **prima del quale la sanzione risulta essere ridotta ad 1/6** e dopo del quale gli sconti si abbassano e la sanzione è ridotta a 1/5.

Con la Direttiva *de qua*, in considerazione dell’impatto che la nuova disciplina può produrre sull’azione di verifica, si è inteso fornire delle istruzioni operative, distinguendo tra le varie situazioni che potranno presentarsi, anche e soprattutto in base al momento in cui il contribuente ha deciso di ravvedersi.

I diversi momenti del nuovo ravvedimento

→ **Se il ravvedimento avviene prima dell'inizio della verifica**, bisognerà riscontrare se converrà proseguire comunque con il controllo ovvero archiviare la posizione.

I militari dovranno, comunque, riportare nel successivo verbale di verifica giornaliero l'avvenuto adempimento volontario da parte del contribuente, allegando la relativa documentazione.

→ **Se l'adempimento volontario avviene nel corso del controllo**, nei nuovi verbali di apertura delle verifiche si dovrà indicare la facoltà del contribuente di regolarizzare uno o più rilievi o comunque di sanare spontaneamente gli errori commessi, beneficiando delle sanzioni ridotte.

Le Sanzioni Penali

Il nuovo ravvedimento non esclude, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali a carico del contribuente né prevede effetti premiali per lo stesso.

Dunque, se la Guardia di Finanza ravvisa elementi di reato tributario, nel corso di una verifica, **i militari dovranno, comunque, procedere alla trasmissione della notizia del reato all'Autorità Giudiziaria**, anche se nel frattempo il contribuente ha proceduto a regolarizzare spontaneamente la sua posizione.

La verbalizzazione nel Pvc

Nella direttiva in parola, viene più volte ribadito che, comunque, **i verificatori devono verbalizzare nel processo verbale di contestazione le violazioni riscontrate**, sarà cura, poi, dell'Agenzia delle Entrate valutare la correttezza del ravvedimento eseguito dal contribuente.

A tal uopo, si attende una circolare della stessa Agenzia, che chiarisca le modalità applicative e/o operative della nuova disciplina e sul calcolo delle sanzioni ridotte.

Riepilogo

In pratica, **la direttiva de qua, ripercorre lo stesso spirito di collaborazione e trasparenza già evidenziato sia dal Legislatore che dall'Agenzia delle Entrate**, indicando il *modus operandi* comportamentale, in sede di controllo, dei Reparti operativi della Guardia di Finanza.

Prevalentemente, **l'orientamento è quello di cercare di far instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente**, per favorire la regolarizzazione della sua posizione, anche durante le operazioni di verifica, in un'ottica di *tax compliance*.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT